VISTA

VISTO



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO	il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
VISTO	l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
VISTO	l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
VISTA	l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
VISTO	l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO	l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
VISTO	l'art. 68 della L. 21/2014 e s.m. e i.;
VISTA	la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
VISTA	la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
VISTO	l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
VISTA	la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
VISTA	l'art. 7 comma 2 della L.R. 14/19;
VISTA	la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
VISTA	l'istanza del 05/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 05/11/2015 al n. 146634, con la quale il Sig. Licata Girolamo, nato a XXXXX il
	XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 29/08/2019 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in
	quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
VISTA	la nota prot. n. 101229 del 11/09/2019, con la quale si comunica al Dipartimento
	Regionale BB.CC. e I.S., tra gli altri, che il Sig. Licata Girolamo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della
	L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 29/11/2019;
VISTA	la nota prot. n. 47570 del 08/10/2019, del Dipartimento BB. CC. e I.S. dalla quale si
	evince che il sopra citato dipendente risulta tra il personale contingentato, ai sensi

dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015 fino al 28/11/2020;

rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 29/11/2020;

effettivo servizio in data 01/12/1989;

la nota prot. n. 82459 del 16/09/2020, con la quale si comunica al dipendente che il

il D.A. n. 3904 del 20/10/1989, registrato alla Corte dei Conti il 14/11/1989, reg.19, fgl. 327, con il quale il predetto dipendente è stato nominato, a decorrere dal 01/11/1989, nella qualifica di "Agente Tecnico Custode e G.N.", assumendo

VISTO il D.D.G. n. 8880 del 16/09/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n.

3382 il 04/10/2004 con il quale il Sig. Licata Girolamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è collocato nella categoria "C 4" con decorrenza

01/12/2001;

VISTO lo Stato Matricolare Regionale; VISTO lo stato Matricolare Militare;

ACCERTATO che il Sig. Licata Girolamo alla data del 28/11/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX mesi XX e giorni XX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/12/1989 al 28/11/2020		11	28
Servizio militare		11	23
Totale	31	11	21

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 29/11/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Licata Girolamo, nato a XXXXX il XXXXX, categoria "C", e contestualmente lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo lì, 01.10.2020

F.to
Il Dirigente Generale
C. Madonia

Visto si pubblichi Il Dirigente del Servizio 3 G.G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio